



Bruxelles, 17.6.2022
COM(2022) 307 final

2022/0199 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A seguito della guerra di aggressione perpetrata dalla Russia contro l'Ucraina, il trasporto di merci dall'Ucraina è diventato molto difficile. Importanti rotte per il trasporto di merci attraverso il Mar Nero sono bloccate o sono state distrutte dalle forze militari russe e lo spazio aereo ucraino è chiuso al traffico civile. La rete ferroviaria è attualmente destinata in via prioritaria al trasporto di passeggeri e rifugiati e rimane molto vulnerabile ai bombardamenti russi.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione e l'Ucraina è attualmente disciplinato da due serie principali di meccanismi, vale a dire gli accordi bilaterali in materia di trasporti tra gli Stati membri e l'Ucraina e le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Entrambi i meccanismi impongono contingenti ai trasportatori di entrambe le parti per quanto riguarda il transito e il commercio bilaterale.

Il trasporto su strada è considerato una delle principali alternative per consentire all'Ucraina di esportare i suoi prodotti, compresi i cereali. Ciò sosterebbe l'economia ucraina, ma sarebbe anche fondamentale per altre economie, in quanto l'esportazione di prodotti ucraini quali cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci sta diventando sempre più necessaria alla luce delle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel mondo. Allo stesso tempo è molto probabile che un aumento del numero di operazioni di trasporto su strada rispetto alla situazione normale comporti il superamento dei contingenti fissati negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'Ucraina e imposti dal CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti.

Il presente accordo sul trasporto su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina sostituirebbe pertanto gli accordi bilaterali in materia di trasporti vigenti tra gli Stati membri e la Ucraina e faciliterebbe l'uso da parte degli operatori di trasporti su strada alternativi, poiché le operazioni bilaterali e il transito tra le due parti sarebbero liberalizzati.

Inoltre, in seguito all'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, molti conducenti ucraini non hanno più la possibilità di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti in caso di smarrimento o furto. Il presente accordo consentirà alle due parti di affrontare tali questioni in circostanze eccezionali. È quindi importante prevedere misure che esentino i conducenti dall'obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall'Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle due parti al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.

È pertanto opportuno firmare un accordo che liberalizzi il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e l'Ucraina per quanto riguarda le operazioni bilaterali e il transito e che contenga clausole specifiche relative alle patenti di guida. La durata del presente accordo dovrebbe essere limitata nel tempo ma con possibilità di rinnovo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo è stato previsto anche nel piano d'azione per l'istituzione di corridoi di solidarietà UE-Ucraina¹, che mira ad agevolare le esportazioni agricole e gli scambi bilaterali dell'Ucraina con l'UE. Tale piano d'azione esprime l'impegno dell'Unione europea a sostenere l'economia e la ripresa economica dell'Ucraina, a contribuire a stabilizzare i mercati alimentari mondiali e a migliorare la sicurezza alimentare mondiale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il presente accordo è coerente con l'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne con l'Ucraina. Il governo dell'Ucraina ha chiesto un tale accordo in via emergenziale.

L'accordo con l'Ucraina sul trasporto di merci su strada sarebbe inoltre in linea con l'accordo di associazione firmato il 27 giugno 2014 tra l'Unione europea e l'Ucraina², il quale, all'articolo 136, prevede possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

L'accordo costituisce lo strumento più efficiente per rafforzare le relazioni in materia di trasporti su strada tra l'UE e l'Ucraina, poiché elimina le attuali limitazioni imposte dai sistemi di contingenti e autorizzazioni.

Il presente accordo non comporterà alcun onere amministrativo o finanziario supplementare rispetto alla situazione attuale né per le autorità degli Stati membri né per le imprese. Al contrario, ridurrà gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli Stati membri. In particolare eliminerà la necessità di autorizzazioni per i trasportatori dell'UE per le categorie di diritti di trasporto indicate (diritti di transito e bilaterali), con una conseguente riduzione degli oneri per il settore dei trasporti dell'UE e per le autorità degli Stati membri per quanto riguarda le formalità amministrative connesse al rilascio e alla stampa di tali autorizzazioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

¹ COM(2022) 217 final.

² Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Agli articoli 6 e 7, l'accordo prevede un meccanismo di riesame al fine di valutare la necessità e la durata del suo rinnovo. A tal fine l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2, prevedono che il comitato misto sia convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 autorizza la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

L'articolo 2 dispone che il segretariato generale del Consiglio definisca lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 13 dell'accordo.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con l'Ucraina per un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (di seguito "accordo").
- (2) Il 14 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) In considerazione delle gravi perturbazioni del settore dei trasporti in Ucraina causate dalla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia, è necessario trovare rotte alternative su strada per consentire all'Ucraina di esportare le sue scorte di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci pertinenti.
- (4) Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con l'Ucraina non offrono ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.
- (5) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha compromesso la possibilità per molti conducenti ucraini di seguire le procedure amministrative relative ai documenti del conducente, come le domande di permesso di guida internazionale o il rilascio di nuovi documenti in caso di smarrimento o furto. È quindi importante affrontare tali circostanze eccezionali prevedendo misure specifiche che esentino i conducenti dall'obbligo di presentare un permesso di guida internazionale, riconoscano le decisioni adottate dall'Ucraina di prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente e agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle due parti al fine di combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente.
- (6) È pertanto opportuno firmare con urgenza a nome dell'Unione europea il presente accordo temporaneo con possibilità di rinnovo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (7) Al fine di iniziare a produrre quanto prima gli effetti positivi del presente accordo sul trasporto di merci e di consentire l'esportazione dei prodotti ucraini, in particolare i

cereali, è opportuno che esso sia applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 13,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è approvata, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente all'articolo 13 dell'accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*